



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI POLVERARA
PROVINCIA DI PADOVA



PIANO DELLE ACQUE

(D.G.R.V. N°1322 DEL 10.05.2006 E D.G.R.V. N°1841 DEL 19.06.2007)

ELABORATO:

NORME TECNICO IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL TERRITORIO

TAVOLA N°

16.1

ING. FABIO MURARO



Via Uruguay n° 20 - 35127 Padova
Tel. 049 8703448 Fax 049 7629516 - info@studio-muraro.it

ING. D. MIMMA RAULLI



Via Uruguay n° 20 - 35127 Padova
Tel. 049 8701598 Fax. 049 2127525 - info@studioraulli.it

Il Responsabile del Procedimento
GEOM. FLORIANO PINATO

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	SCALA
A	Prima Emissione	25.06.2015	Ing. Fabio Muraro	Ing. D. Mimma Rauli	DATA GIUGNO 2015
					NOME FILE
					16_Norme Tecniche.doc

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

SOMMARIO

TITOLO I	3
NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.....	3
ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – OGGETTO	3
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 –OBBLIGHI E DIVIETI	7
ART. 5 –TITOLI ABILITATIVI E RILASCIO DI CONCESSIONI	8
ART. 6 –TITOLI ABILITATIVI E RILASCIO DI ATTO ABILITATIVO	11
6.1 Norma di carattere generale	11
6.2 Realizzazione di modesti interventi edilizi non soggetti a Parere Idraulico da parte del Consorzio di Bonifica	12
6.3 Interventi di nuova edificazione con volumi superiori a m ³ 1000	13
6.4 Strumenti Urbanistici Attuativi Realizzazione di opere di urbanizzazione	14
ART. 7 – DISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA	17
ART. 8 SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....	18
ART. 10 CALCOLO DELLA PORTATA SMALTIBILE IN FALDA FREATICA	21
ART. 11 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI	23
ART. 12 NORME SU STRADE PIAZZALI ED AREE VERDI.....	24
12.1 Parcheggi e movimentazione veicoli	24
12.2 Area stoccaggio e movimentazione materiali	26
12.3 Strade e nuove arterie stradali.....	26
12.4 Aree verdi	28
ART. 13 PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI A CIELO APERTO.....	28
ART. 14 PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI SOTTERRANEI	29
ART. 15 PRESCRIZIONI SU INVASI DIFFUSI	29
ART. 16 PRESCRIZIONI POZZI DRENANTI	29
ART. 17 PRESCRIZIONI TUBAZIONI DRENANTI	30
ART. 18 PRESCRIZIONI RETE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE.....	30
ART. 19 COLLEGAMENTO CON LA RETE DI SMALTIMENTO	31
TITOLO II	32
NORME DI POLIZIA IDRAULICA TUTELA DELLE ACQUE E DELLE STRADE	32
ART. 20 DISCIPLINA DEL RETICOLO IDRICO	32
ART. 21 ESECUZIONE E MANTENIMENTO DELLE OPERE MINORI IN PROPRIETÀ PRIVATE.	32
ART. 22 DISTANZA ALBERATURE E SIEPI DAI FOSSATI	33
ART. 23 DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI.....	34

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

ART. 24 SCARICO NEI FOSSATI	35
ART. 25 MANUTENZIONE DI AFFOSSATURE E CANALI	35
ART. 26 TOMBINATURA DELLE AFOSSATURE	36
ART. 27 INSUFFICIENZA IDRAULICA.....	37
ART. 28 IRRIGAZIONE	37
ART. 29 SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI.....	38
ART. 30 DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE	39
ART. 31 STRADE PRIVATE E VICINALI.....	39
ART. 32 FASCIA DI TUTELA.....	39
ART. 33 SANZIONI.....	42
ART. 34 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	43
ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE	43
ART. 36 NORME DI RIFERIMENTO	43

TITOLO I

NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

ART. 1 – FINALITÀ

Scopo delle Norme contenute nel presente Regolamento è di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le attività assegnate al Comune di Polverara ed ai soggetti privati interessati in materia di manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche appartenenti al sistema di scolo e smaltimento delle acque nell'ambito del territorio comunale di Polverara.

Sono esclusi dal presente Regolamento i corsi d'acqua di proprietà demaniale e le opere idrauliche, gestite dall'Ufficio Regionale Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova e dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione competente per territorio.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Le presenti norme idrauliche per l'edificazione costituiscono parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Comunale delle Acque (P.C.A.) e del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Polverara. Si elencano di seguito alcune delle definizioni utilizzate.

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

N°	Descrizione	Abbr.	Descrizione
1	Superficie totale	S_{tot}	Superficie totale territoriale
2	Superficie tetti	S_{tetti}	Proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura senza nessuna esclusione
3	Superficie pavimentata	S_{pav}	Superficie resa impermeabile con strade piazzali, sia pedonali, sia carrabili
4	Superficie semipermeabile	S_{semi}	Superficie pavimentata con materiale drenante o con terra battuta, stabilizzato, ecc.
5	Superficie a verde	S_{ver}	Superficie permeabile per aree a verde
6	Superficie impermeabile	S_{imp}	Superficie resa totalmente o parzialmente impermeabile computata convenzionalmente con i seguenti coefficienti di deflusso: o 0,90 superficie coperta e pavimentata o 0,60 superficie semipermeabile o Φ_{ver} superficie a verde ⁽¹⁾
7	Superficie coperta	S_{cop}	Superficie coperta con pavimentazioni o coperture computata convenzionalmente con i seguenti coefficienti di deflusso: o 0,90 superficie coperta e pavimentata o 0,60 superficie semipermeabile
8	Pioggia di progetto		Pioggia derivante dall'equazione di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 50 anni: $h_{(mm)} = 68,35 \cdot t_{(ore)}^{0,278}$
9	Quota zero o quota di riferimento		Quota del marciapiede se esistente o di progetto o dell'asse della viabilità pubblica o di interesse pubblico afferente all'area d'intervento.
10	Franco di sicurezza		Differenza tra quota più bassa nell'area di intervento e massimo livello di invaso: il franco imposto è di 20 cm
11	Area residenziale		Zona prevista dal P.I. di tipo residenziale, Comprensiva di tutti gli standard urbanistici: strade, parcheggi, aree verdi, ecc.
12	Area produttiva o a servizi		Tutte le zone previste dal P.I. escluse le residenziali
13	Coefficiente udometrico	U_{max}	Coefficiente udometrico consentito dell'area, ovvero la portata specifica per unità di superficie di deflusso

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

14	Portata massima di scarico	$Q_{\max}$	Il deflusso massimo consentito al corpo idrico di recapito $Q_{\max} (l/s) = u_{\max} \cdot S_{\text{imp}} (hm^2)$
15	Volume di compensazione	V_{comp}	Volume specifico di compensazione per l'impermeabilizzazione del terreno $[m^3/hm^2]$
16	Volume di infiltrazione in falda freatica	V_{prix}	Volume specifico di infiltrazione attraverso sistemi di infiltrazione facilitata nei quali convogliare i deflussi $[m^3/hm^2]$
17	Volume di prima pioggia	V_{pp}	I primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento precipitati nei primi 15 minuti ⁽²⁾
(1) Il coefficiente di deflusso dell'area a verde è definito nell'art. 9 delle presenti Norme Idrauliche: Φ_{ver} vale 0.2 per terreno permeabile (ghiaia), 0.4 per terreno poco permeabile (sabbia), 0.6 per terreno impermeabile (argilla) (2) Per l'esatta definizione del volume delle acque di prima pioggia si faccia riferimento all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009. N.B. Si ritiene opportuno adottare i coefficienti previsti dalla normativa corrente D.G.R.V. 1841/2007 e 2948/2009.			

La presente Normativa fa riferimento alla Tav. n° 9.2 “Carta delle Portate e della Permeabilità dei Suoli” e alla Tav. 2.2 “Carta del Rischio Idraulico”, all'interno delle quali il territorio è stato suddiviso:

- secondo il tipo di terreno (permeabile con falda profonda, permeabile con falda interferente, impermeabile, ecc.);
- secondo il grado di pericolosità idraulica (basso, moderato, medio ed elevato pericolo idraulico).

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si precisano, inoltre, le seguenti definizioni.

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

N°	Descrizione	Definizione
18	Affossature/Fossati	Si intendono tutti i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di sgrondo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo, di invaso e di deflusso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
19	Scoli-Canali consortili	Si intendono tutti i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di sgrondo, che fanno parte della rete di bonifica e di irrigazione in gestione ai Consorzi (Riferimento Tavola n° 2.1 del Piano delle Acque)
20	Sponda di fossato, scolo, canale	Si intende la parete del fossato inclinata (ripa) compresa dal piano campagna al fondo dell'affossatura, fosso o canale.
21	Ciglio	Si intende il punto di intersezione della sponda dell'affossatura, fossato o canale con il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
22	Affossature di utilità pubblica	Si intendono quei fossati che assolvono funzioni di particolare importanza pubblica, indipendentemente dall'estensione del bacino scolante, ed in particolare: 1. tutti i fossati di guardia presenti lungo le strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico, indispensabili a garantire lo scolo delle acque provenienti dalla sede stradale; 2. tutti quei corsi d'acqua, anche di proprietà privata, indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale (sia urbano che agricolo), individuati di concerto con i tecnici del competente Consorzio di Bonifica e censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale. (Riferimento Tavole n. 4.1. e 4.2 Tavola n° 5.0 del Piano delle Acque , rappresentati in colore verde scuro)

Per i corsi d'acqua di proprietà demaniale, si rimanda alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché ai Regolamenti in uso dai Consorzi di Bonifica competenti per territorio.

Al fine dell'applicazione delle presenti norme, per alveo di bonifica deve intendersi, preminentemente, quello di una via d'acqua artificiale, ovvero di un canale di bonifica, mentre per alveo idraulico deve intendersi, eminentemente, quello di un corso d'acqua naturale, in cui si distinguono, a monte e a valle, un bacino di raccolta ed un cono di deiezione strettamente connessi col regime delle acque (fiumi, torrenti, rii).

ART. 4 –OBBLIGHI E DIVIETI

Oltre a quanto più dettagliatamente esposto nel successivo articolo 23 si evidenzia quanto segue.

È fatto obbligo che tutte le “affossature di utilità pubblica”, come definiti al punto 22 del precedente articolo 3, siano tenute costantemente sgombre e pulite in modo tale che, anche in presenza di piene improvvise dovute a precipitazioni meteoriche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficacemente senza pregiudizio e danno alle proprietà limitrofe pubbliche e/o private e senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale.

Le affossature di utilità pubblica non potranno essere soppresse senza che sia predisposto un adeguato sistema scolante alternativo al corso d'acqua rimosso, previo nulla osta del Comune e del competente Consorzio di Bonifica.

Altresì non potrà essere ridotta la sezione idraulica senza che siano attuate idonee misure alternative di compensazione, tali da garantire la stessa funzionalità originaria dell'affossatura.

Per quanto riguarda gli scoli ed i canali consortili la fascia compresa nei 4 metri dal ciglio superiore della scarpata, ovvero diversa distanza come da regolamenti consorziali soggetta ai vincoli del Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n° 368 (art.132/133), dovrà permanere libera da qualsiasi impedimento ed ostacolo (recinzioni, manufatti, sottoservizi, alberature, siepi, ecc.) al transito dei mezzi manutentori e al fine di permettere il deposito di eventuali materiali di espurgo derivanti dalle operazioni di manutenzione ordinaria.

Qualsiasi modificazione od opera, pubblica o privata, da realizzarsi all'interno della fascia di rispetto di m 10 dal ciglio esistente del canale, dovrà essere oggetto di specifica Autorizzazione e/o Concessione (R.D. 523/1904 art.57) a titolo precario da

parte dell'Ente Gestore il canale o corso d'acqua interessato, quale il competente Ufficio Regionale Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova o Consorzio di Bonifica "Bacchiglione".

Le distanze da manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata di un corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze aggetti o altro; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, piani interrati, etc.).

La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime demaniale dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica o dal Comune, dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.

Tutti i manufatti, anche se regolarmente legittimati, e tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quattro metri o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse d'ufficio senza alcuna preavviso e senza nessun riconoscimento di danno, qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e ss.mm.ii.).

ART. 5 –TITOLI ABILITATIVI E RILASCIO DI CONCESSIONI

Per il rilascio /validità dell'Atto Abilitativo, (ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380) relativo a ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente dovrà allegare agli altri elaborati progettuali, uno Studio Idraulico riguardante la progettazione specifica delle opere idrauliche di compensazione e mitigazione previste per l'area in esame.

La relazione idraulica dovrà essere redatta conformemente alla D.G.R.V. del 6 ottobre 2009 n° 2948 e ss.mm.ii. e dovrà includere, in particolare, una valutazione quantitativa delle portate di massima piena effettuate in corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dall'area in esame.

Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie in oggetto, sia per quella di progetto. Dal confronto tra le due condizioni di

calcolo dovrà emergere con chiarezza l'alterazione nel regime idraulico della rete idrografica locale, per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo (determinata dalla realizzazione delle opere di progetto).

La relazione idraulica, inoltre, dovrà contenere:

1. il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione dei maggiori deflussi (dovrà essere garantito il principio dell'invarianza idraulica);
2. il dimensionamento delle opere di modulazione delle portate al corpo idrico di recapito;
3. il dimensionamento delle opere di infiltrazione nella falda freatica (dove consentito).

In ogni caso, nelle aree classificate a **Rischio Idraulico** (cfr. Tavola 2.2_Carta del Rischio Idraulico), le progettazioni dovranno essere dotate di un'approfondita **Relazione Idraulica**, a scala più ampia, con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti.

In particolare, per le aree classificate dal PAI a pericolosità elevata (P3), o a pericolosità media (P2) o pericolosità moderata (P1) - (Riferimento Tavola n° 2.2 del Piano delle Acque), si dovranno seguire le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle **NORME DI ATTUAZIONE - BACINO IDROGRAFICO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI, di cui all'Allegato C della D.G.R.V. n° 401 del 31.03.2015 "Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo".**

Va ricordato innanzitutto che la verifica va redatta esclusivamente in relazione agli interventi edilizi che riguardano una edificazione con volumetria superiore a metri cubi 1000 o comunque comportanti una riduzione superiore a metri quadrati 200, della superficie permeabile esistente o di pertinenza, fatte salve normative più restrittive di rango superiore emanate anche successivamente.

Al fine dell'applicabilità dei limiti di volume e di superficie previste dall'Ordinanza n° 2 del 22.01.2008 *"Disposizioni inerenti l'efficacia dei titoli abilitativi*

relativi ad interventi edilizi non ancora avviati" del "Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eventi metereologici del 26.09.2007", valgono le seguenti considerazioni:

- **Volumi:** il volume da considerare per l'applicabilità delle ordinanze è quello fuori terra, calcolato vuoto per pieno, con esclusione del sottotetto non abitabile, per quant'altro non disciplinato si fa riferimento ai singoli regolamenti edilizi comunali.
- **Superfici:** si intendono le superfici efficaci ai fini della formazione dei deflussi, come specificato nell'Allegato A della D.G.R.V. 10.05.2006 n° 1322 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda in particolare le superfici impermeabili, vanno evidenziate le seguenti specifiche:

- le pavimentazioni discontinue sono considerate impermeabili se si esegue un sottofondo in magrone o calcestruzzo. Nel caso di sottofondo in ghiaia/sabbia, le stesse possono essere ritenute semi-permeabili. Analoga considerazione vale per i grigliati drenanti, i percorsi in terra battuta, stabilizzato o similari;
- qualora nella sistemazione degli scoperti siano previste delle superfici semimpermeabili, al fine della verifica di compatibilità idraulica potranno essere computate parzialmente a seconda del coefficiente di permeabilità della pavimentazione, coefficiente che potrà essere determinato analiticamente (esempio: pavimentazioni in grigliati garden: coeff. 0,40; pavimentazioni in cubetti o pietre con fuga non sigillata su sabbia, coeff. 0,70; pavimentazioni in ciottoli su sabbia, coeff. 0,40; superfici in ghiaia sciolta, coeff. 0,30 ecc.).

Si ritiene opportuno adottare i coefficienti previsti dalla normativa corrente contenuti nella D.G.R.V. 2948/2009 e ss. mm. ii. Le due condizioni relative al volume ed alla superficie non vanno ovviamente considerate cumulativamente, rendendosi necessaria la predisposizione della verifica anche al solo verificarsi di una delle due.

Si evidenzia, infine, che la verifica deve rispondere alle finalità di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n° 1322 del 10.05.2006, così come integrata con successiva D.G.R.V. n° 2948 del 6.10.2009.

ART. 6 –TITOLI ABILITATIVI E RILASCIO DI ATTO ABILITATIVO

6.1 Norma di carattere generale

Le seguenti prescrizioni operative si intendono riferite alla singole espansioni insediative, per le quali è necessario il **Parere Idraulico Consorziale** successivamente all'approvazione del P.A.T. e del P.I..

Le richieste di rilascio di Parere Idraulico dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, competente per territorio, direttamente dal Comune di Polverara, in quanto gestore finale delle opere di urbanizzazione e dovranno essere corredate da elaborati tecnici descrittivi con livello di progettazione definitiva od esecutiva (cfr artt. 24 e 33 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207).

Le acque nere generate dalle singole lottizzazioni devono essere raccolte e trattate separatamente rispetto alla rete di drenaggio delle acque meteoriche. La qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno degli ambiti di nuova espansione insediativa verso gli scoli consorziali ricettori, dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo.

Le volumetrie d'invaso per la laminazione del deflusso a garanzia dell'invarianza idraulica, determinate analiticamente nelle diverse metodologie consentite, saranno compendiate tenendo conto del "tirante di laminazione", ovvero, la differenza altimetrica fra la quota di scorrimento all'arrivo del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia dotata di bocca tarata, alla sezione di chiusura del sistema di invaso.

La suddetta quota di stramazzo dovrà essere inferiore di almeno cm 40 – 50 rispetto alla quota più bassa del piano viario di lottizzazione. Le aree adibite al ricavo della cubatura d'invaso mediante vasche, affossatura a cielo aperto ecc., dovranno essere preferibilmente dislocate nella parte di valle dei nuovi insediamenti, il più possibile a ridosso dei manufatti di laminazione.

Per le aree di insediamento limitrofe a reti idrauliche consorziale-demaniale, dovranno essere create delle fasce "*buffer*" di almeno m 4 tra le recinzioni dei lotti ed il

ciglio dei suddetti corsi d'acqua, dislocando opportunamente le opere a verde previste nelle nuove lottizzazioni.

Quanto sopra al fine di consentire l'accesso e l'operatività ai mezzi consortili per la manutenzione idraulica e per la realizzazione dei lavori di risezionamento e ricalibratura dei corsi d'acqua che si rendessero necessari.

Qualora siano previste opere da realizzarsi entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua consorziali, ossia entro la distanza di m 10 dal ciglio o dall'eventuale piede esterno arginale, dovrà essere richiesta l'autorizzazione idraulica formale al Consorzio di Bonifica competente, ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

Il manufatto di laminazione dovrà essere dotato di un setto con bocca tassata e stramazzo, posizionato nella mezzeria del manufatto stesso. Il fondo del manufatto dovrà essere a quota di almeno cm 30 più bassa della quota di scorrimento (all'arrivo della bocca tassata). La bocca tassata stessa dovrà essere protetta a monte da una griglia per evitare che corpi grossolani creino intasamento e, verso valle, da porta clapet per evitare rigurgito di deflusso da valle. La parte superiore del manufatto dovrà essere chiusa con grata metallica calpestabile, di facile rimozione.

La quota di scorrimento della bocca tassata dovrà tenere conto della quota del ricettore idraulico di valle, al fine di non ridurre il tirante di laminazione effettivo.

6.2 Realizzazione di modesti interventi edilizi non soggetti a Parere Idraulico da parte del Consorzio di Bonifica

Si evidenzia che l'insieme dei molteplici piccoli interventi cosiddetti di "*Polverizzazione Edilizia*" soggetti, comunque, ad Atto Abilitativo, possono comunque generare un incremento significativo del deflusso in grado di mettere in crisi il sistema idraulico in generale individuato da: condotte comunali, affossatura minore privata, canalizzazione consorziale.

Per tutti i piccoli e modesti interventi edilizi per i quali non vige l'obbligo dello Studio Idraulico e rilascio del relativo Parere Idraulico da parte del competente Consorzio di Bonifica si raccomanda, pertanto, di subordinare l'Atto Abilitativo all'Asseverazione a firma di un Tecnico Abilitato, dell'utilizzo delle buone norme costruttive secondo quanto previsto dalle Circolari del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007.

6.3 Interventi di nuova edificazione con volumi superiori a m³ 1000

Il modello, riguarda ancora gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200, in relazione ai quali deve essere sviluppata una verifica di contenuti analoghi a quelli già descritti in relazione all'articolo 2 dell'Ordinanza n° 2 in data 22.01.2008, ai quali si rinvia.

Fino a 1.000 m² non è necessario acquisire il Parere del Consorzio di Bonifica competente per territorio, bensì è sufficiente l'adozione di buone tecniche costruttive e accorgimenti come figuranti in pag. 13 delle N.T.

Oltre la superficie lorda di intervento di m² 1.000 si rimanda alla formulazione dell'art. n. 6.1 delle N.T. stesse.

Il parere non riguarderà, in considerazione del ruolo svolto dal soggetto che lo emette, esclusivamente l'area di stretta pertinenza dell'edificio oggetto di valutazione, ma svilupperà le proprie conclusioni riferendole alla capacità di smaltimento dell'intera rete di competenza.

Le valutazioni dovranno così tener conto anche delle eventuali indicazioni del soggetto gestore della rete fognaria per lo smaltimento idrico delle acque di superficie.

A tal fine si indicano alcuni interventi o accorgimenti progettuali che rivestono carattere indicativo.

- Potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non inferiore a DN 500 mm, circoscritto all'edificio collettato, confluyente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento in pressione della stessa. Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a quella antecedente la costruzione.
- Per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso, è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

- E' sconsigliato il ricorso ai piani interrati, salvo l'adozione di accorgimenti che impediscano l'ingresso delle acque provenienti da possibili allagamenti interessanti le aree esterne; dovranno essere altresì previsti idonei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e sollevamento delle acque.

Inoltre

- Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.
Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo in funzione dell'estensione del fondo o dell'indirizzo produttivo dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di m 10,00. In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti d'ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 m.

Valgono anche in questo caso le conclusioni già tratte in relazione al soggetto cui fanno capo gli oneri di manutenzione e la mancata scomputabilità del costo dell'intervento dalle somme dovute al Comune in qualità di oneri di urbanizzazione.

6.4 Strumenti Urbanistici Attuativi Realizzazione di opere di urbanizzazione

Il modello di verifica idraulica riguarda l'estensione anche agli Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.) dell'obbligo di redazione dello Studio Idraulico previsto dalla D.G.R.V. n° 2948 del 6.10.2009 per gli Strumenti Urbanistici Primari.

In relazione a detto studio, va richiamata la sua obbligatorietà anche nei casi in cui il Comune risulti già dotato del documento a scala territoriale di cui all'Allegato A della D.G.R.V. n° 2948 del 6.10.2009, rimanendo ovviamente inteso che da tale obbligatorietà risultano esclusi gli Strumenti Urbanistici Attuativi approvati dal Comune prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza n° 2 del 22.01.2008.

Con riguardo ai rapporti intercorrenti fra i due tipi di verifica, appare innanzitutto opportuno formulare alcune considerazioni in ordine agli specifici aspetti trattati nell'Allegato A della citata D.G.R.V. n° 2948 del 6.10.2009, al fine di tararne i contenuti, adeguandoli alla diversa scala di intervento, tenendo conto delle diverse

fattispecie di riferimento (Strumento Urbanistico Primario e Strumento Urbanistico Attuativo).

Ciò premesso, risulta senz'altro opportuno che l'area da interessare allo studio non sia circoscritta allo stretto ambito oggetto dello strumento urbanistico attuativo.

Sarà pertanto cura del progettista valutarne le implicazioni di natura idraulica riferendole ad un contesto più vasto, secondo valutazioni tecniche esplicitamente espresse.

Risulta dunque evidente come le finalità più concrete dello studio, che si è inteso rendere obbligatorio anche per gli strumenti urbanistici attuativi, sia garantire il mantenimento delle acque meteoriche all'interno dell'ambito territoriale di nuova urbanizzazione il tempo necessario per il sistema fognario e consortile di raccogliere e convogliare le acque al recipiente finale, senza creare allagamenti, quanto meno di aree abitate o produttive.

La Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata allo Strumento Urbanistico Attuativo si perfeziona con l'acquisizione del parere rilasciato secondo le competenze e modalità previste dalla D.G.R.V. n° 1322 del 10 maggio 2006, come integrata con la D.G.R.V. n° 1841 del 19.07.2007 e dalla D.G.R.V. n° 2948 del 6.10.2009.

A questo proposito, si precisa come le sopra citate misure compensative e/o di mitigazione, possano fare riferimento alle seguenti due categorie.

- a) opere aventi rilievo per l'intero intervento insediativo;**
- b) opere di pertinenza dei singoli interventi edilizi;**

che possono essere così di seguito illustrate.

a) Opere aventi rilievo per l'intero intervento insediativo. Si fa riferimento a vasche di raccolta e/o bacini di laminazione che possono essere creati in ambito interno o esterno alla superficie della nuova urbanizzazione.

Ma lo stesso adeguato dimensionamento della rete interrata di smaltimento può ovviamente costituire un caso concreto di accorgimento utile a prevenire il rischio da allagamenti. Si tratta in ogni caso di opere che possono essere considerate di "urbanizzazione primaria", scomputabili, come tali, dagli oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto privato che attua lo strumento urbanistico attuativo.

La manutenzione di quanto realizzato, che in quanto appunto opera di urbanizzazione primaria sarà ceduta in proprietà al Comune competente, risulterà ovviamente posta a carico:

- del Soggetto gestore della rete di fognaria nel caso in cui si tratti di impianti di fognatura. Esso potrà, comunque, stipulare accordi con la proprietà per un'eventuale presa in carico del servizio, con oneri a carico del concedente;
- del Comune nel caso di impianti non relativi ai sistemi fognari. Anche in tale caso potranno comunque essere stipulati accordi con la proprietà. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la gestione non potrà che risultare a carico dell'ente attuatore dell'intervento.

b) Opere di pertinenza dei singoli interventi edilizi. Gli interventi e la manutenzione saranno a carico della proprietà dell'edificio da realizzare, secondo i criteri già espressi in precedenza. Nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, gli interventi da realizzare dovranno essere tali da consentire una manutenzione semplice e poco onerosa, prevedendo in ogni caso una gestione meccanica in caso di emergenza, cui faccia ovviamente riscontro una tutela preventiva della rete di distribuzione e delle centrali di distribuzione dell'energia elettrica.

E' importante sottolineare che, a norma dell'art. 8 dell'Ordinanza n° 2/2008 del Commissario, il rilascio del certificato di agibilità relativo agli interventi previsti nella stessa è subordinato all'acquisizione, da parte del Comune, dell'attestazione del Direttore dei Lavori inerente la corretta esecuzione delle opere previste, intendendosi con ciò fare riferimento sia a quelle definibili "di urbanizzazione primaria", sia a quelle definibili di competenza dei singoli attuatori degli interventi edilizi.

Si ricorda che il Comune, i Soggetti gestori del sistema fognario e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione sono abilitati ad operare controlli ed a segnalare all'Autorità competente eventuali irregolarità o inadempienze. Per tutti i Soggetti che ritengono di realizzare comunque locali interrati, si definisce la necessità di redire un documento in cui viene redatta una assunzione di responsabilità da parte del soggetto proponente e di rinunciare a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento dei locali in questione.

In relazione a quanto sopra esposto, la formalizzazione in apposito atto d'obbligo sottoscritto dal titolare dell'atto abilitativo, va precisato come l'impegno in argomento non possa essere assunto che a favore dei soggetti pubblici che hanno competenza in materia edilizia ed idraulica: Regione, Province, Comuni, Consorzi di Bonifica, Enti e Società cui fa capo la gestione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 7 – DISPOSIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA

Per i titoli abilitativi inerenti gli interventi edilizi di cui agli articoli 5 e 6 del presente dettato, è necessario che il Certificato di Agibilità sia subordinato all'acquisizione preventiva del parere favorevole del Soggetto gestore della rete fognaria, circa la Compatibilità Idraulica del progetto di allacciamento.

Detto parere, deve fare esplicito riferimento all'idoneità della rete di collettamento a ricevere e smaltire in condizioni di sicurezza le ulteriori acque derivanti dall'intervento edilizio previsto.

Quando non è possibile per i gestori delle reti di fognatura nera (società di servizio idrico integrato) o della rete di fognatura bianca (Comuni) verificare quanto sopra esposto, gli stessi prescriveranno in sede di autorizzazione allo scarico gli accorgimenti atti ad assicurare il trattenimento, all'interno del lotto, delle acque meteoriche nella fase della precipitazione affinché le stesse possano essere conferite in sicurezza, al termine della medesima, al sistema di raccolta e smaltimento.

In ogni caso le autorizzazioni allo scarico dovranno essere sempre previste, anche nel caso di reti bianche, al fine di assicurare il necessario controllo del soggetto gestore sul corretto funzionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in particolare nei casi di:

- di intervento edilizio che scarica le proprie acque bianche in un fossato a cielo aperto privato;
- di intervento edilizio che scarica le proprie acque bianche in un canale consortile.

In entrambi i casi, l'autorizzazione fa capo al Consorzio di Bonifica. L'attestazione pertanto, sarà inclusa nel relativo atto di concessione idraulica.

Per lo scarico in fossati è opportuno allegare una dettagliata documentazione informativa (planimetria, profilo, sezioni, documentazione fotografica) dello stato del fossato di recapito delle acque meteoriche fino al più vicino collettore demaniale (ricettore finale) e qualora il sedime del ricettore risultasse di proprietà diversa dalla Ditta richiedente, la stessa dovrà specificare a che titolo eserciti la servitù di scarico e di conseguenza dovrà allegare l'eventuale accettazione da parte del fondo servente di una maggiore portata rispetto alle correnti condizioni.

ART. 8 SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento, l'eventuale approfondimento dipende dall'estensione territoriale dell'area urbanizzata come di seguito precisato.

Tipologia	Superfici di Intervento	Modalità Operative
CASO A	S_{tot} inferiore a 1000 m ² S_{cop} inferiore a 200 m ²	• E' sufficiente un'asseverazione con planimetria dell'area di intervento, il calcolo della superficie coperta S_{cop} e l'indicazione della soluzione di mitigazione scelta; • se il terreno è permeabile deve essere realizzato un pozzo perdente; • se il terreno è poco permeabile, si realizzi un volume d'invaso da collegare alla rete meteorica di deflusso dell'area coperta di: - o 0,04 m³/m² (di S_{cop}) in area residenziale, - o 0,06 m³/m² in area produttiva o servizi.
CASO B	S_{tot} inferiore a 1000 m ² S_{cop} superiore a 200 m ²	• planimetria e profilo delle opere di

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

		compensazione ovvero buone norme costruttive riportate all'Art. 3 Ordinanza Commissariale n. 3 del 22.01.2008.
CASO C	S_{tot} tra 0.1 e 1 ha	• Volume di compenso calcolato secondo le linee guida Commissariali; • portata uscente calcolata con coefficiente uditrico pari a 10 l/s·hm² abbassabili a 5 l/s·hm² a discrezionalità del Consorzio di Bonifica; • sezione di chiusura (bocca tassata) di diametro minimo 110 mm o 100x100 mm e tirante idrico massimo di 1 m; • planimetria e profilo delle opere di compensazione.
CASO D	S_{tot} tra 1 e 10 ha	• Relazione di compatibilità idraulica; • volume di compenso minimo calcolato secondo le linee guida Commissariali; • portata uscente calcolata con coefficiente uditrico pari a 10 l/s·hm² abbassabili a 5 l/s·hm² a discrezionalità del Consorzio di Bonifica; • sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo; • planimetria, profilo e particolari costruttivi della linea fognaria e delle opere di compensazione; • simulazione del funzionamento della rete meteorica (facente parte del progetto) di deflusso per l'evento di piena corrispondente al tempo di corrivazione con modello idrodinamico monodimensionale (i.e.: EPA – SWMM o similare) o 1D – 2D.
CASO E	S_{tot} superiore a 10 ha	• Relazione di compatibilità idraulica con studio di dettaglio della rete meteorica di deflusso; • verifica dei volumi d'invaso con l'applicazione di diversi metodi o modelli idrologici;

COMUNE POLVERARA (PD)
PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

		• volume di compenso minimo calcolato secondo le linee guida Commissariali; • portata uscente calcolata con coefficiente udometrico pari a 10 l/s·hm² abbassabili a 5 l/s·hm² a discrezionalità del Consorzio di Bonifica; • sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo; • planimetria, profilo e particolari costruttivi della linea fognaria e delle opere di compensazione; • simulazione del funzionamento della rete meteorica (facente parte del progetto) di deflusso per l'evento di piena corrispondente al tempo di corrivazione con modello idrodinamico monodimensionale (i.e.: EPA - SWMM o similare) o 1D - 2D.
--	--	--



Figura 1 – Esempio di bacino di invaso realizzato



Figura 2 – Esempio di bacino di invaso realizzato

ART. 10 CALCOLO DELLA PORTATA SMALTIBILE IN FALDA FREATICA

Nelle zone con terreno permeabile le acque raccolte dalle coperture devono essere smaltite nel sottosuolo con pozzi drenanti (falda non interferente) o con tubi drenanti (falda interferente).

E' consentito realizzare sistemi di infiltrazione facilitata nei quali convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall'impermeabilizzazione del terreno. Le misure compensative devono individuare i volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata rispetto al coefficiente udometrico consentito.

Lo stesso tipo di smaltimento può essere adottato per tutta la superficie interna dei soli lotti residenziali con superficie coperta inferiore (S_{cop}) a 200 m² complessivi, senza la necessità di invaso locale (se il terreno è permeabile: cfr. Tavole serie 9.2 – Carta delle Portate e delle Permeabilità dei Suoli).

Ogni intervento, che comporti modifica all'assetto idraulico, ivi compresi gli interventi edilizi diretti e quelli previsti dagli Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.), deve prevedere opere per la mitigazione idraulica.

Anche gli interventi di urbanizzazione devono prevedere le opere di mitigazione e di compensazione idraulica con riferimento all'area residenziale o produttiva di appartenenza nel contesto del P.I.

In prima approssimazione, alla rete fognaria deve essere recapitata (da tutti i lotti allacciati) solo la portata corrispondente al coefficiente udometrico di $10 \text{ l/s} \cdot \text{hm}^2$ (abbassabili a $5 \text{ l/s} \cdot \text{hm}^2$ a discrezionalità del Consorzio di Bonifica). Diverse soluzioni progettuali andranno concordate con l'Ente Gestore della rete delle acque superficiali.

Per giustificati motivi le opere di mitigazione e compensazione dei singoli lotti possono trovare allocazione, anziché all'interno dei lotti stessi, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, previo dimensionamento idraulico riferito alla superficie dell'intero bacino di deflusso del corpo idrico di recapito.

Per il P.I. o per gli S.U.A. con superfici totali inferiori a 1 ha (a meno di più approfonditi studi realizzati sull'area degli S.U.A. o del P.I. da un ingegnere idraulico, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell'idraulica, dell'idrologia e dell'idrodinamica) la portata massima scaturita dal bacino deve essere stimata attraverso la consultazione del grafico che rappresenta il coefficiente di deflusso " Φ " e il coefficiente udometrico " u " in funzione della superficie totale.

I volumi d'invaso possono essere realizzati concentrati a cielo aperto o interrati o diffusi, a gravità o con sollevamento (quest'ultima soluzione è generalmente sconsigliata: si ricorra solo come estrema ratio) in modo che la somma dei volumi realizzati corrisponda al volume totale imposto.

La portata massima scaricabile nella rete delle acque superficiali si calcola moltiplicando la superficie totale per il coefficiente udometrico di $10 \text{ l/s} \cdot \text{hm}^2$ (abbassabili a $5 \text{ l/s} \cdot \text{hm}^2$ a discrezionalità del Consorzio di Bonifica).

In sede di redazione di compatibilità idraulica di uno S.U.A. o di del P.I., il tecnico incaricato stimerà il valore della portata smaltibile in falda freatica e procederà al calcolo del volume infiltrato V_{inf} , per l'evento di precipitazione considerato.

In ogni caso, le misure compensative devono essere individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata rispetto al coefficiente udometrico consentito (75 % per falda poco profonda).

Per il P.I. o per i S.U.A. con superfici territoriali inferiori a 1 ha, il calcolo della portata specifica massima smaltibile in falda e del volume di compenso minimo da realizzare si ricavano dai grafici che mettono in relazione il volume specifico d'invaso e portata specifica smaltibile attraverso pozzi perdenti.

Anche per il P.I. per i S.U.A. realizzati su terreni permeabili con falda poco profonda è consentito smaltire parte della portata in eccesso in falda freatica: le misure compensative devono essere individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 75% degli aumenti di portata rispetto al coefficiente udometrico consentito.

ART. 11 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Nelle zone a pericolo idraulico medio, come definite dalla serie delle Tavole 2.2 (Carta del Rischio Idraulico), non sono ammessi piani interrati.

Il piano d'imposta degli edifici, di accesso alle rampe e delle bocche di lupo sarà il seguente in base al tipo di terreno e alla zona di pericolo idraulico d'appartenenza.

Tabella 2 - Quota del piano d'imposta degli edifici

Tipologia	Rischio Idraulico	Quota di riferimento
Terreno Permeabile	Basso	+ 25 cm
	Moderato	+ 30 cm
	Medio	+ 40 cm
Terreno poco permeabile o impermeabile	Basso	+ 30 cm
	Moderato	+ 40 cm
	Medio	+ 50 cm

La quota zero o quota di riferimento è definita all'art. 3 delle presenti norme.

Nella costruzione di recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'intervento edilizio, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

Lo scarico dei pluviali dei nuovi fabbricati nel caso la permeabilità del terreno (da verificare con prova in sito) e la profondità della falda lo permettano, potrà avvenire in superficie o attraverso sistemi d'infiltrazione agevolata (pozzi, trincee drenanti, ecc....).

Ove sia autorizzata e consentita la realizzazione di vani interrati, gli stessi dovranno essere costruiti con idonei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e sollevamento delle acque.

Il progettista dovrà verificare con sopralluoghi, costatare presso gli enti di gestione della rete di smaltimento degli afflussi meteorici e documentare la continuità della rete fognaria l'esistenza di un corpo idrico di recapito finale.

All'interno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua demaniali della rete idrica minore non possono essere assentite costruzioni (edifici, muri, recinzioni, cancelli, sbarramenti o altri manufatti) o la messa a dimora di colture nelle fasce di rispetto, a meno di cinque metri dagli alvei di bonifica e a meno di dieci metri dagli alvei idraulici e dai corsi navigabili.

Per canali privati o alvei minori, vigono le limitazioni del combinato disposto dagli articoli 892-893 del Codice Civile, nonché del disposto dell'articolo 891 dello stesso.

Dove è concesso, gli interrati devono essere ben impermeabilizzati, non sono permessi scarichi di drenaggio continuo. La portata raccolta dalle coperture, laddove possibile, può essere smaltita nel sottosuolo. Lo stesso tipo di smaltimento può essere adottato per l'interno dei soli lotti di tipo residenziale.

ART. 12 NORME SU STRADE PIAZZALI ED AREE VERDI

12.1 Parcheggi e movimentazione veicoli

Oltre a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, ove non in contrasto, per quanto attiene alle aree di sosta e di movimentazione dei veicoli valgono le seguenti norme.

Le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza e dovranno altresì essere di tipo drenante o in

ogni caso permeabili, al fine di favorire la filtrazione delle acque piovane, con la sola deroga per le aree destinate a portatori di handicap e a ridosso della viabilità principale.

Per i parcheggi al servizio di mezzi pesanti, indipendentemente dall'estensione, dovranno essere previste vasche di prima pioggia e di disoleazione.

Le acque meteoriche raccolte (prima pioggia e disoleazione, in generale acque reflue) su area di movimentazione e parcheggio veicoli non possono essere disperse nel sottosuolo.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è uguale o inferiore a 1000 m², l'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento, previo il transito dei deflussi attraverso un pozzetto di calma, in questo caso va programmata una manutenzione per la pulizia periodica del pozzetto.

Se l'area di sosta e movimentazione dei veicoli è superiore a 1000 m², le acque di prima pioggia devono transitare per un manufatto dissabbiatore e disoleatore opportunamente dimensionato con il recapito che deve sempre confluire nella rete di smaltimento superficiale.

Il volume di acqua di prima pioggia (cfr. Art. 39 NTA del Piano di Tutela delle Acque) è inteso come la lama d'acqua di 5 mm uniformemente distribuita su tutta la superficie pavimentata; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a: 0,9 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,6 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate o a verde.

Se si intendono adottare dei manufatti di disoleazione in continuo, sarà necessario calcolare il deflusso scaturito dall'area impermeabilizzata (facendo riferimento alla curva di possibilità pluviometrica dell'area) e prendere in considerazione la portata massima consentita o la potenzialità del manufatto di disoleazione e calcolarne l'eventuale volume di compensazione da disporre a monte.

In questo caso sarà necessario distinguere il volume d'invaso delle acque di prima pioggia (che andrà adeguatamente impermeabilizzato) e quello di compensazione (acque di seconda pioggia).

12.2 Area stoccaggio e movimentazione materiali

Oltre a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, ove non in contrasto, per quanto attiene alle aree di sosta e di movimentazione dei veicoli valgono le seguenti norme.

Le acque raccolte su aree di stoccaggio e movimentazione materiali non possono essere disperse direttamente nel sottosuolo.

Aree di movimentazione e stoccaggio di materiale vanno obbligatoriamente pavimentate e deve essere predisposta una rete di raccolta delle acque piovane.

Le acque di dilavamento di queste aree vanno condotte ad un impianto di depurazione e/o di pretrattamento alla luce delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi effettuati e risultanti da analisi campionarie. Detti scarichi sono considerati di tipo produttivo e saranno soggetti alle procedure di autorizzazione come da normativa vigente.

Non deve essere pavimentata l'area, ai fini della raccolta delle acque di dilavamento adibita allo stoccaggio del materiale qui di seguito elencato:

- vetro non contaminato;
- terre, ghiaie, sabbie, limi, argille;
- ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni;
- manufatti di cemento, calce e gesso;
- materiali misti provenienti da costruzioni e demolizioni;
- rivestimenti e refrattari in acciaio.

Si precisa, in ogni caso, che per tutto ciò che riguarda lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, si dovrà sempre far riferimento al D. Lgs n° 152/2006.

12.3 Strade e nuove arterie stradali

Per tutti gli interventi di nuova realizzazione e per qualunque variante del sistema infrastrutturale, dovrà essere assicurata la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle, mediante la realizzazione di opportuni manufatti di attraversamento e la

creazione di ampie scoline laterali opportunamente dimensionate per compensare la variazione d'impermeabilizzazione determinata dall'intervento.

In ogni caso le nuove strade sono da considerarsi come generiche aree a forte incremento di impermeabilizzazione e come tali soggette al Parere del competente Consorzio di Bonifica sulla base della normativa di riferimento ai sensi della D.G.R.V. n° 2948 del 6.10.2009 e ss. mm. ii..

In particolare, lungo la nuova viabilità, dovranno essere inseriti affossature di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionate, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque.

Si dovrà altresì predisporre la realizzazione di un volume di compenso minimo per le strade e le arterie stradali di prioritaria importanza, salvo verifiche di calcolo di maggior dettaglio: si consideri di realizzare, attraverso affossature o bacini d'invaso, un volume specifico di circa 700 - 800 m³/ha di superficie impermeabilizzata.

In generale, è da evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per ridurre le zone di ristagno.

La realizzazione poi degli attraversamenti (ponti e accessi carrai) della rete demaniale o in gestione al Consorzio di Bonifica dovrà seguire le seguenti specifiche:

- la quota di sottotrave dell'impalcato del nuovo attraversamento dovrà avere la stessa quota del piano campagna o dell'eventuale ciglio dell'argine per non ostacolare il deflusso delle acque;
- la scarpata in corrispondenza dell'attraversamento dovrà essere e protetta da un'opera di difesa sponale realizzata mediante l'esecuzione di palificata e successiva stesa di sasso calcareo di adeguata pezzatura;
- per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di "pontiletti" a luce netta o l'utilizzo di preformati a sezione rettangolare anziché tubazioni circolare.

12.4 Aree verdi

Le aree in progetto destinate a verde dovranno preferibilmente essere localizzate lungo le sponde dell'affossatura esistente o eventualmente di progetto, a garanzia e salvaguardia di un'idonea fascia di rispetto della rete idraulica.

Le aree a verde possono assumere funzioni di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree e di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Tali aree dovranno possibilmente:

- essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante;
- essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con la strada;
- avere una configurazione piano altimetrica tale da consentire la realizzazione d'invasi superficiali adeguatamente disposti ed integrati con la rete di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 13 PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI A CIELO APERTO

Il volume complessivo degli invasi dimensionato secondo le indicazioni delle linee guida Commissariali è previsto, tra la quota di scorrimento al manufatto di laminazione, e la quota di sfioro (tirante di laminazione).

Il collegamento tra la rete fognaria e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell'area.

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell' 1 ‰ verso lo sbocco, al fine di garantire il completo svuotamento dell'area.

La linea fognaria deve avere il piano di scorrimento ad una quota inferiore a quella del fondo dell'invaso.

ART. 14 PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI SOTTERRANEI

Il volume complessivo degli invasi sotterranei dovrà essere determinato come specificato al punto precedente.

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1 ‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di garantire il completo svuotamento del vano.

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva di portata pari alla massima calcolata. Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia.

ART. 15 PRESCRIZIONI SU INVASI DIFFUSI

In pratica s'intende sfruttare il volume d'invaso ottenibile con sovradimensionamento delle rete fognaria meteorica.

Nel calcolo del volume di compenso si considera solo il contributo delle tubazioni principali e dei pozzetti, senza considerare le caditoie e i tubi di collegamento.

La linea fognaria deve avere lo scorrimento con una pendenza minima dell'1 ‰ verso la sezione di chiusura, al fine di garantirne il completo svuotamento. Qualora la posa della linea fognaria adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa.

ART. 16 PRESCRIZIONI POZZI DRENANTI

Se il P.I. o gli S.U.A. sono realizzati su terreno permeabile con falda profonda e si intende smaltire parte degli afflussi per infiltrazione nel terreno, deve essere posizionato un pozzo drenante di diametro interno pari a 1,5 m e profondità 3,5 m ogni 2.000 m² o frazione di superficie coperta (S_{cop}): si stima che l'adozione di questa misura corrisponda a smaltire in falda circa il 50 % dell'aumento del deflusso (per il bacino elementare di 2.000 m²).

Il pozzo deve essere rinterrato nel contorno con almeno 50 cm di materiale arido di nuova fornitura avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione: il pozzetto deve essere periodicamente ispezionato e svuotato del materiale fino depositato. La distanza tra due pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 o 3 volte l'altezza del pozzo stesso.

Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza che consenta il recapito dei deflussi alla rete di smaltimento superficiale.

ART. 17 PRESCRIZIONI TUBAZIONI DRENANTI

Se l'intervento urbanistico è realizzato su terreno permeabile e la falda è poco profonda, devono essere posati 400 m di condotta DN 200 mm forata ogni 2.000 m² di superficie coperta; la lunghezza è proporzionale alla superficie coperta (Scop): si stima che l'adozione di questa misura corrisponda a smaltire in falda circa il 25 % dell'aumento del deflusso (per il bacino elementare di 2.000 m²).

La linea drenante deve essere avvolta da almeno 10 cm di sabbia e poi altri 30 cm di materiale arido di nuova fornitura, avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La rete di drenaggio deve avere un pozzetto d'ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1,0 m.

Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza che consenta il recapito dei deflussi alla rete di smaltimento superficiale.

ART. 18 PRESCRIZIONI RETE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE

Oltre alle disposizioni e prescrizioni contenute nei Regolamenti vigenti degli Enti Gestori i Servizi Idrici Integrati, valgono le seguenti indicazioni di carattere generale.

La rete di drenaggio delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata per un funzionamento a pelo libero; qualora l'altimetria della rete di drenaggio ed il punto di scarico richiedano un funzionamento in pressione, dovrà essere rilasciata dal Collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi. Nel caso la rete di drenaggio sia posata sotto il livello della falda dovrà essere certificata la tenuta idraulica della stessa.

La rete di drenaggio dovrà avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso di laminazione.

Lo scarico delle acque meteoriche raccolte nelle nuove aree dovrà avvenire con portata non superiore a quella attuale e comunque non dovrà essere superiore a quella stimata per un terreno agricolo; in fase attuativa tale valore dovrà essere definito con i tecnici del Consorzio di bonifica per tener conto della puntuale condizione del ricettore.

Il sistema di raccolta acque meteoriche ed invaso di laminazione non potrà ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento e dovrà essere tenuto in manutenzione costante onde evitarne il decadimento dell'efficacia.

La linea fognaria deve essere ispezionabile con pozzetti almeno ogni 40 m. I pozzetti devono avere il fondo posto ad almeno 30 cm al di sotto dello scorrimento della linea fognaria.

ART. 19 COLLEGAMENTO CON LA RETE DI SMALTIMENTO

La sezione di chiusura della linea fognaria deve essere munita di un pozzetto di modulazione dei deflussi, con luce derivata dal coefficiente udometrico massimo consentito di 10 l/s·hm², abbassabili a 5 l/s·hm² a discrezionalità del Consorzio di Bonifica competente per territorio. Questa sezione deve essere ispezionabile e regolabile.

E' necessario che il singolo proprietario provveda alla rimozione di qualsiasi ostruzione della luce tassata. Alla quota di massimo invaso va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di smaltire la massima portata generata dall'area con la pioggia di progetto.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA IDRAULICA TUTELA DELLE ACQUE E DELLE STRADE

ART. 20 DISCIPLINA DEL RETICOLO IDRICO

Le norme di cui al presente Titolo definiscono gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati totalmente o parzialmente privati non in manutenzione ad Enti Pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori delle acque o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali insistenti nel territorio comunale di Polverara.

ART. 21 ESECUZIONE E MANTENIMENTO DELLE OPERE MINORI IN PROPRIETÀ PRIVATE.

Per la rete minore di competenza del competente Consorzio di Bonifica così come definita all'art. 25 della L.R. 8 maggio 2009 n° 12 "*Norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio*" ricadente su fondi in tutto o in parte privati, valgono le seguenti norme in ordine all'art. 34 della medesima Legge Regionale.

Nei Comprensori di Bonifica i proprietari, in conformità al Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi

del comma 1, vi provvede in via sostitutiva, il Consorzio di Bonifica competente per territorio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per l'esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

Gli Enti Locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di Bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al Piano di Classifica e ai suoi aggiornamenti (art. 36 L.R. 8 maggio 2009 n° 12).

ART. 22 DISTANZA ALBERATURE E SIEPI DAI FOSSATI

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. 8 maggio 1904 n° 3687 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Ai fini di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

Per la messa a dimora degli alberi a ridosso dei fossati poderali, si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi:

- Alberi ad alto fusto e non:
1 m (un metro) con interasse tra albero e albero sufficiente a garantire la manutenzione con mezzi meccanici;
- Siepi ed alberi non d'alto fusto coltivati a ceppaia:
0,50 m (mezzo metro).

Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di

servitù idraulica di almeno 4 m (quattro metri) dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

ART. 23 DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi della vigente normativa, eseguire opere nell'area compresa fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti, nonché negli argini e dipendenze della bonificazione stessa (art. 132 - R.D. 8 maggio 1904 n° 368).

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi natura ed origine a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

E' vietata ai sensi dell'art. 115, comma 1, D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la realizzazione di nuove tombinature di alvei demaniali. Solo in presenza di dimostrate situazioni eccezionali, tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate dal competente Ente Gestore.

E' vietato ingombrare l'alveo delle affossature col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere (art. 916 del C.C.).

E' severamente proibito e perseguito a termini di legge l'uso di diserbanti o il ricorso a liquidi infiammabili per rimuovere la vegetazione lungo le affossature.

E' vietato ridurre il volume d'invaso originario delle affossature poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo e secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali lavori di chiusura o interrimento delle affossature poderali, legati a sistemazioni agrarie, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica.

Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con affossature, canali e/o strade pubbliche o private serventi più abitazioni, gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di 1 m (un metro) dal ciglio delle affossature o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale delle affossature, la rovina delle rive delle affossature e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un'affossatura o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

ART. 24 SCARICO NEI FOSSATI

Lo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è regolamentato dal D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii.. E' fatto divieto di immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane nelle affossature e nelle scoline di campagna, se non regolarmente autorizzati dal Comune. In particolare per quanto attiene agli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, vale quanto disposto al Capo VI art. 37 della L.R. 8 maggio 2009 n° 12.

ART. 25 MANUTENZIONE DI AFFOSSATURE E CANALI

Le affossature private sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari e frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art. 914 ad art. 921 c.c.). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto ecc.). Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di dette affossature e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

In particolare essi dovranno:

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio delle affossature e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);
- b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle

- proprietà almeno una volta all'anno;
- c) aprire le nuove affossature ove necessario per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare tramite risezionamento quelle esistenti ove l'invaso sia palesemente insufficiente;
 - d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
 - e) rimuovere prontamente alberi, tronchi o rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nell'affossatura /canale;
 - f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe alle affossature/canali;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.

ART. 26 TOMBINATURA DELLE AFOSSATURE

Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.

Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo in funzione dell'estensione del fondo o dell'indirizzo produttivo dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di m 10,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 m.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di sezione idonea previa autorizzazione del Comune e nulla-osta del Consorzio di Bonifica, ove dovuto.

L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

ART. 27 INSUFFICIENZA IDRAULICA

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica delle affossature private, anche a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Per le affossature private che rivestano particolare importanza, o a seguito di lottizzazioni di P.R.G. o come da indicazioni disposte con il presente Piano delle Acque, il Comune potrà eseguire a propria cura e spese le manutenzioni occorrenti ed eventualmente porre vincoli di servitù o procedere ad esproprio nelle forme di legge previste.

Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 20, comma 2, (fossati ingestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

ART. 28 IRRIGAZIONE

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

Gli attingimenti superficiali e sotterranei devono essere autorizzati e regolati dagli Enti competenti secondo la normativa vigente.

Le acque utilizzate per l'irrigazione agricola e/o orticola devono possedere i requisiti biologici, chimico-fisici previsti dalla vigente normativa; in caso di superamento dei limiti di legge il Sindaco può imporre con apposita ordinanza il divieto parziale o totale di irrigazione delle colture.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la

circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 4, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

ART. 29 SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

In deroga a quanto previsto al precedente art. 23 comma 2, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o dall'Ufficio Regionale Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione interessi più ditte.

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

ART. 30 DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di operazioni attinenti le attività agro-silvo-pastorali, se non per brevi manovre, quando l'occupazione del suolo pubblico diventa indispensabile. In tal caso l'operatore è tenuto ad effettuare le opportune segnalazioni e la pulizia del manto stradale pubblico.

E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

ART. 31 STRADE PRIVATE E VICINALI

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

ART. 32 FASCIA DI TUTELA

Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, che non siano di competenza consorziale o regionale (già regolamentati a norma del R.D. n° 368/1904 e R.D. n° 523/1904), dovrà essere richiesto nulla osta al Comune.

Per i corsi d'acqua di competenza consorziale o regionale, deve essere richiesta apposita autorizzazione o concessione a norma della soprarichiamata normativa e, ove sussistano, dei regolamenti consorziali specifici.

La fascia minima di tutela dei canali di scolo fuori dal centro storico è di 10 m per un corso naturale e di 5 m per un canale di bonifica, la distanza è da misurare rispetto all'unghia arginale e va, in ogni caso, concordata con l'ente gestore del corso d'acqua.

In questa fascia non può essere costruito o piantumato alcunché che possa inibire la possibilità di manutenzione del corso d'acqua con mezzi meccanici dalle sponde.

Si conserva una fascia di rispetto lungo il corso dei fiumi maggiori di 150 m (Bacchiglione), ai fini della sicurezza idraulica, della conservazione dell'ambiente e della tutela dagli scarichi.

La distanza di rispetto dai corsi d'acqua ha valore anche per le coltivazioni e le lavorazioni rurali.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle affossature o canali è fatto obbligo di mantenere l'alveo del corso d'acqua sgombro da materiale estraneo o dalla vegetazione spontanea, in modo che la sezione risulti libera e l'alveo sempre ben definito. Alla stregua dei canali, devono essere mantenuti anche eventuali manufatti, tombini e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso.

L'utilizzo di sistemi Wellpoint di drenaggio, che scaricano in canali di scolo, deve essere autorizzato dal Comune di Polverara, che si riserva di imporre le condizioni in funzione dello stato idraulico del corso d'acqua; in ogni caso le acque di scarico devono essere filtrate.

Le affossature di guardia delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenute da parte dei frontisti, dei consorziati e dai proprietari limitrofi. Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali.



Figura 3 – Esempi (virtuosi e non) di corpi idrici di recapito privati



Figura 4 – Esempi di ponti e accessi (virtuosi e non) a fondo privato

ART. 33 SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da € 100,00 sino ad € 1.000,00.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n. 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.-

In relazione a ciò, è determinata in €. 200,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Polverara, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni.

Il Responsabile del settore preposto, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.-

ART. 34 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme sopraggiunte e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici, e pubblicazione di articolo almeno su una testata di quotidiano locale.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia, a:

- Provincia di Padova – Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Provinciale ;
- Polizia Municipale;
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- Ufficio Tecnico del Comune;
- Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

Il presente regolamento prevale sui regolamenti locali qualora in contrasto.

ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.

Gli interventi strutturali obbligatori di cui agli artt. 21 e 25, devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 36 NORME DI RIFERIMENTO

Si riportano qui di seguito le principali normative di riferimento.

- R.D. del 08/05/1904 n. 368;
- R.D. del 25/07/1904 n. 523
- R.D. del 08/12/1993 n. 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Codice Penale (art. 632);
- Art. 50 – comma 5° del D Lgs 18/08/2000, n .267;
- Legge del 08/08/1985 n. 431;
- Ordinanza del 22//01/2008 n. 2 emanata dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici del 26/09/2007;
- D.P.R. del 06/06/2001 n. 380;
- D.G.R.V. del 10/05/2006 n. 1322 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.V. del 06/10/2009 n. 2948 e ss.mm.ii..